

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 118 Del 22.11.2024	Originale
--	-----------

OGGETTO: Esternalizzazione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali di diritto privato e pubblico - CIG 7650984fb7 del Comune di Lago (CS). Revisione quadro del rapporto concessorio. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di novembre, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	Sindaco-Presidente	x	
2) IULIANO Annalisa	Vicesindaco - Assessore	x	
3) MAZZOTTA Antonella	Assessore	x	

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale Avv. Alfio Bonaventura.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie e le entrate di natura patrimoniale;
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, i comuni e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il finanziamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"

- l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Atteso che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Dato atto che l'attività di riscossione di cui al punto precedente, con particolare riferimento alla fase del "coattivo", richiede tempi, struttura e organizzazione funzionale di cui l'Ente è, attualmente, privo per mancanza di personale sufficiente in organico;

Richiamato in particolare l'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 il quale prevede:

"5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associative previste dagli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990,n.142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 ;

2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana disettore;3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b),del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) *il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione*".

Dato atto che:

- in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 16 del 23.05.2017, con determina del Settore finanziario n.43 del 16.10.2019 ad oggetto "*AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO - CIG 7650984FB7.PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE DI EFFICACIA DELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA*" si formalizzava l'aggiudicazione in favore della Sogert s.p.a., con sede in Grumo Nevano (NA), cod. fiscale: 05491900634, P.IVA: 01430581213;

- in data 22.11.2019 si sottoscriveva presso la sede municipale in forma pubblico-amministrativa, tra questo Ente e la Sogert s.p.a "contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali di diritto privato e pubblico repertorio n.5/2019, avente durata di 5 anni;

Acquisita al prot. dell'Ente n. 6878 del 15.11.2024 la nota con cui la suddetta Società presentava proposta contrattuale a valere come revisioni delle condizioni pregresse ex art. 165, comma 6, del C.C.P. (*vedi art.226 del nuovo codice degli appalti – Dlgs. 36/2023*), finalizzata ad ottenere una revisione del quadro concessorio vigente, mediante lo strumento dell'estensione temporale di diciotto mesi per alterazione dell'originario sinallagma a causa della sopravvenienza in costanza di rapporto contrattuale dell'epidemia da Covid-19, che aveva inibito l'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva;

Visto l'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 applicabile *ratione temporis* (*vedi art.226 del nuovo codice degli appalti – Dlgs. 36/2023*), ai sensi del quale "*Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto*";

Viste le linee guida ANAC n. 9 approvate il 6 aprile 2018 indicano le epidemie ed i contagi quale fatto oggettivo, impreveduto ed imprevedibile, che può dar luogo a revisione del piano economico finanziario di contratti in corso, con conseguente riequilibrio dello stesso;

Dato atto che la Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, ai punti 8 e 9 della Relazione n.56 del 20.07.2020, recante "Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale", ha precisato: "*La pandemia mette in luce come il principio della vincolatività del contratto si presti ad essere assolutizzato, suggerendo di per sé un contemperamento con l'altro principio del rebus sic stantibus, qualora per l'effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato*" con la conseguenza che "*l'ordinamento privilegia la conservazione del contratto mediante revisione, rispetto alla caducazione del rapporto negoziale. Non è accidentale, infatti, che la richiesta di riconduzione ad equità del contratto abbia l'effetto di vanificare la domanda di risoluzione eventualmente proposta dalla parte onerata da sopravvenienze*";

Atteso che le “linee di indirizzo ANCI/IFEL –ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali” giusta applicazione dell’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 9-120 del Dlgs 36/2023) per quanto attiene l’ipotesi delle modifiche che possono essere apportate al contratto per recuperare l’equilibrio sinallagmatico. Detta prescrizione prevede la possibilità, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori e/o le forniture di beni e servizi procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto di ripristinare il sinallagma contrattuale turbato dal fatto sopravvenuto, impreveduto ed imprevedibile con il riequilibrio del contratto in essere tramite il recupero del depauperamento subito mediante lo strumento dell’estensione temporale.

Considerato che l’estensione consente di sterilizzare il periodo 2020-2021 particolarmente interessato da provvedimenti approvati per contrastare l’epidemia da Covid-19;

Rilevato che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il legislatore è intervenuto nell’ambito della riscossione coattiva, al fine di tutelare il tessuto socio-economico nazionale, disponendo la sospensione dell’attività di riscossione coattiva, riguardante sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali e sia l’avvio delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti, ecc.), dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021;

Dato atto che, preliminarmente ad ogni eventuale determinazione in merito alla richiesta avanzata, stante l’importanza e delicatezza del servizio esternalizzato rispetto all’obiettivo di riduzione delle fasce di evasione ed elusione sul territorio comunale e alla conseguente generazione di valore pubblico aggiuntivo per la collettività amministrata, è opportuno ribadire che, nell’espletamento dell’attività contrattuale il concessionario ha accolto specifiche richieste dell’Amministrazione volte a contenere l’attività di riscossione onde evitare carichi tributari eccessivi e non compatibili con il difficile contesto socio economico connesso all’emergenza da covid 2019, rinunciando a parte delle proprie prerogative contrattuali, ed, inoltre, lo stesso concessionario, in risposta a delle specifiche contestazioni tecniche dell’Ente ha fornito dettagliati chiarimenti accolti dall’Ente stesso con nota del Responsabile del Servizio finanziario n.3273 del 03.06.2024 ;

Considerato che :

- a fronte della diminuzione delle entrate della Sogert s.p.a., in conseguenza dei richiamati provvedimenti governativi assunti per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sussiste l’effettiva necessità di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale relativo all’affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva svolti dalla Società medesima;
- anche alla luce delle disposizioni del codice civile e del Codice degli appalti in materia di ripristino dell’equilibrio sinallagmatico nei rapporti contrattuali e di rivisitazione delle condizioni degli appalti e degli affidamenti in concessione in caso di sopravvenienza di circostanze imprevedute ed imprevedibili, appaiono sussistere i presupposti normativi per procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali inerenti il suindicato affidamento, attraverso la rideterminazione del termine di scadenza dello stesso in considerazione del periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattiva;
- l’estensione temporale di 18 mesi, pur se concessa, su richiesta di controparte, oltre il naturale termine di scadenza contrattuale del 24.10.2024 (*antecedente alla data di stipula del contratto per intervenuta sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata*), costituisce condizione di implicita “continuatio efficaciae” del rapporto concessorio atteso che il riconoscimento dell’estensione temporale equivale a presa d’atto della naturale prosecuzione del rapporto senza effettiva soluzione di continuità e fino a tutto il 24.04.2026;

- inoltre la stessa Cassazione [*Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07/10/2020) 12/02/2021, n. 3629*] ribadisce, ove necessario, che l'esecuzione vera e propria del rapporto contrattuale la cui genesi derivi da affidamento di lavori-servizi-forniture, si ha, esclusivamente, con la sottoscrizione del contratto, benchè la stessa sia successiva alla data di effettiva esecuzione che, per motivi di urgenza, può essere anticipata.
- pertanto, l'estensione temporale concessa, prudenzialmente, a far data dal 24.10.2024, ben avrebbe potuto essere concessa a far data dal 22.11.2024 (data di sottoscrizione del contratto);

PRESO ATTO dei pareri resi sulla presente deliberazione dai competenti Uffici, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 riportati sulla presente;



PROPONE

1. **Di considerare** quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revisione** ex art.165, comma 6, del c.c.p. (vedi art.226 del nuovo codice degli appalti – Dlgs. 36/2023), del quadro concessorio del “Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali di diritto privato e pubblico repertorio n.5/2019, avente durata di 5 anni, tra questo Ente e la Sogert s.p.a ,Partita IVA 01430581213, mediante estensione temporale di 18 mesi e fino al 24.04.2026 del rapporto medesimo, per ripristinare l'originario sinallagma alterato dalla sopravvenienza in costanza di rapporto contrattuale dell'epidemia da Covid-19, che aveva inibito l'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva e causato minori introiti alla Società predetta;
3. **Di prendere atto** che:
 - l'estensione temporale di 18 mesi, pur se concessa, su richiesta di controparte, oltre il naturale termine di scadenza contrattuale del 24.10.2024 (*antecedente alla data di stipula del contratto per intervenuta sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata*), costituisce condizione di implicita “continuatio efficaciae” del rapporto concessorio, atteso che il riconoscimento dell'estensione temporale equivale a presa d'atto della naturale prosecuzione del rapporto senza effettiva soluzione di continuità e fino a tutto il 24.04.2026;
 - inoltre la stessa Cassazione [*Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07/10/2020) 12/02/2021, n. 3629*] ribadisce, ove necessario, che l'esecuzione vera e propria del rapporto contrattuale, la cui genesi derivi da affidamento di lavori-servizi-forniture, si ha, esclusivamente, con la sottoscrizione del contratto, benchè la stessa sia successiva alla data di effettiva esecuzione che, per motivi di urgenza, può essere anticipata.
 - pertanto, l'estensione temporale concessa, prudenzialmente, a far data dal 24.10.2024, ben avrebbe potuto essere concessa a far data dal 22.11.2024 (data di sottoscrizione del contratto);
4. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Contabile per l'esecuzione degli adempimenti necessari e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, attesa l'urgenza connessa all'odierna scadenza, e con salvezza di ogni diversa risoluzione da parte degli Organi Istituzionali;



OGGETTO: Esternalizzazione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali di diritto privato e pubblico - CIG 7650984fb7 del Comune di Lago (CS). Revisione quadro del rapporto concessorio in essere. Atto di indirizzo.

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì <u>22.11.2024</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio Dott. F. Giordano</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì <u>22.11.2024</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio Dott. F. Giordano</p> 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA


1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

La giunta comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

Il Segretario comunale
Avv. Alfio Bonaventura



Il Sindaco
dott. F. Scanga



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26.11.2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

(..)-è stata comunicata ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale.

li, _____



Il Segretario Comunale
Avv. Alfio Bonaventura